**Cass. Pen., Sez. III n. 15785 del 5 aprile 2013 - Pres. Lombardi - Est. Andronio - Ric. G.P.**

**Acqua –** Quali sanzioni per uno scarico illecito da molitura olive?

*Uno scarico non autorizzato in un torrente di acque di vegetazione provenienti dalla molitura delle olive configura non solo l’illecito di cui all’art. 137, c. 1, T.U.A., ma altresì degli artt. 674 e 734 c.p. qualora tale sversamento provochi esalazioni maleodoranti e distrugga le bellezze naturali del torrente.*

Ritenuto in fatto

(Omissis)

3.1. Il primo motivo di censura – riferito a una pretesa contraddittorietà del quadro probatorio circa l’avvenuto sversamento dall’oleificio e circa la natura delle pozze ritrovate e dei campionamenti effettuati – è infondato.

Con riferimento a tali profili, infatti, la sentenza impugnata risulta correttamente e coerentemente motivata, laddove si riferisce ai dati di fatto emersi dall’istruttoria espletata, rilevando che: a) l’oleificio aveva un sistema di scarico delle acque di vegetazione provenienti dalla molitura delle olive attraverso un pozzetto, con conduttura terminante direttamente nel torrente; b) vi era sulla strada una pozza oleosa, scura e maleodorante, alimentata da un liquido proveniente a rivoli dalla collinetta ove era posto l’oleificio dell’imputato, secondo quanto rappresentato dalla documentazione fotografica e direttamente appreso dall’ufficiale di polizia giudiziaria intervenuto sul luogo; c) era stata accertata la presenza di cumuli di sansa ammassata a diretto contatto con il suolo, che, a causa delle piogge, scivolava effettivamente lungo la strada scorrendo verso il basso, come rappresentato nelle fotografie in atti; d) il tecnico dell’Agenzia per l’ambiente aveva prelevato campioni d’acqua dal torrente ed aveva visivamente contestato l’identità del colore dell’acqua del torrente con quella delle pozze sulla strada; e) il campionamento era avvenuto tramite l’indagine olfattiva e tramite analisi strumentali, da cui era emersa la presenza di fenoli; f) da ulteriori sopralluoghi e indagini svolti presso il pozzetto dell’impianto era risultato confermato che l’inquinamento riscontrato proveniva proprio dal pozzetto in questione, come confermato da ulteriore documentazione fotografica; g) dall’istruttoria espletata e, in particolare dalle dichiarazioni testimoniali, è emersa la sussistenza del reato di cui all’art. 674 cod. pen., per la presenza di esalazioni maleodoranti e per la creazione di pozzanghere pericolose per la circolazione stradale, nonché quella di reato di cui all’art. 734 cod. pen., per la riscontrata alterazione delle bellezze naturali del torrente, luogo soggetto alla speciale protezione dell’autorità.

Si tratta, con tutta evidenza, di un quadro probatorio ampio e circostanziato, sostanzialmente privo di contraddizioni, analiticamente sottoposto a vaglio critico dal Tribunale, che ne ha correttamente fatto conseguire la sussistenza di tutti i reati contestati.

3.2. Del pari infondati sono i rilievi svolti con il secondo e il terzo motivo di censura, relativi alla pretesa estraneità dell’imputato alla gestione dell’oleificio.

 La motivazione della sentenza impugnata sul punto risulta, infatti, priva di vizi logici e sufficientemente circostanziata e motivata, perché prende le mosse da dati correttamente ritenuti decisivi, quali la posizione di titolarità, anche sostanziale, dell’impresa in capo all’imputato e il carattere strutturato della violazione, realizzata attraverso l’abusiva utilizzazione di una vera e propria canalizzazione cementata.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.